

Civile Ord. Sez. 1 Num. 15219 Anno 2020

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: OLIVA STEFANO

Data pubblicazione: 16/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso 14837-2019 proposto da:

FANG PINGPING, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEI PIRENEI n.1, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GENTILE, rappresentata e difesa dagli avvocati GILBERTO ZINI e ALESSANDRO VENTURINI

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

- *intimato* -

avverso il decreto n. 2953/2019 del TRIBUNALE di MILANO depositato il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

ORD.
1693
2020

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano respingeva l'istanza della ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dalla richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'invocata tutela.

Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto FANG Pingping affidandosi a sei motivi.

Il Ministero dell'interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.8 e 35-bis del D.Lgs. n.25/08, 16 e 46 della Direttiva 2013/32/UE del 26.6.2013, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe disatteso l'istanza di audizione personale, nonostante l'indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale.

La censura è infondata. Dalla lettura del decreto impugnato (cfr. pag.2) risulta che l'udienza si è svolta. La ricorrente non deduce di esser stata presente all'udienza e di aver dichiarato in quella sede la propria disponibilità ad essere sentita, né che il decreto di fissazione contenesse l'espressa e preventiva esclusione dell'audizione, né -comunque- dichiara di aver tempestivamente sollevato l'eccezione di nullità di detto decreto. Infine, neppure indica su quali elementi il suo ascolto avrebbe potuto, in concreto, condurre il giudice di merito ad una conclusione diversa da quella in concreto adottata. Ne consegue il difetto di specificità della censura.



Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.3 del D.Lgs. n.251/07, 8 e 27 del D.Lgs. n.25/08, 6 del D.P.R. n.12/2015 e 16 della Direttiva 2013/32/UE del 26.6.2013, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente esercitato il potere-dovere di cooperazione istruttoria.

La censura è fondata.

Dalla lettura del decreto impugnato, che contiene la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, emerge che la storia personale della richiedente, che aveva dichiarato di aver aderito alla chiesa di Yin Xin Chien Yi, è stata ritenuta non credibile in base ad una valutazione delle motivazioni alla base della conversione dell'interessata. Il Tribunale di Milano, infatti, ha dato atto del contesto di generale repressione, per il fenomeno religioso e per le cd. *"chiese domestiche"* in particolare, esistente in Cina (cfr. pagg.5 e 6 del decreto) ed ha poi ritenuto che, appunto, non fosse credibile il motivo della conversione, poiché la Fang lo aveva individuato in una mancata assegnazione di una certa posizione lavorativa ed aveva descritto in modo superficiale il suo percorso di avvicinamento alla chiesa. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che *"Una scelta tanto significativa e così pericolosa (visto il trattamento praticato -alla luce delle fonti sopra riportate- dalle autorità cinesi nei confronti di quanto aderiscono alla house churches) è stata dalla richiedente ricollegata alla mancata assegnazione di una desiderata posizione lavorativa in conseguenza di "brutte parole" dette da un collega; ciò, peraltro, nonostante la titolarità di una buona posizione lavorativa e di una retribuzione tale da consentire l'acquisto di un'abitazione"* (cfr. pag.6). Con tale passaggio della motivazione il Tribunale di

Milano ha finito per sindacare la serietà della scelta religiosa dell'individuo, senza tener conto che simile apprezzamento non è certamente devoluto all'autorità giudiziaria di uno Stato laico.

Né è condivisibile il passaggio logico con il quale il giudice di merito valorizza i pericoli connessi alla scelta religiosa della richiedente, affermando che proprio alla luce della loro esistenza non sarebbe credibile il percorso di avvicinamento alla religione dichiarato dalla Fang. Una volta infatti verificata la sussistenza di una condizione di pericolo per gli adepti di una determinata professione religiosa, è su questo fatto, e non sulla serietà delle convinzioni individuali dei fedeli, che va incentrato il sindacato del giudice di merito.

Nel passaggio motivazionale immediatamente successivo il Tribunale ambrosiano afferma che *"Lo stesso percorso della conversione risulta descritto in modo superficiale; ciò a dirsi, ad esempio, con riferimento all'avvicinamento da parte della vicina di casa che, per prima, noncurante dei pericoli derivanti dall'attività di proselitismo, le avrebbe (pur in assenza di un motivo, salvo il cattivo umore della richiedente) parlato della nuova religione e dei riferiti motivi di adesione alle parole della Bibbia (in proposito, peraltro, è appena il caso di osservare che tale superficialità non è imputabile a mancata comprensione della lingua italiana, avendo la richiedente, con veemenza, confermato di aver compreso le domande rivoltele -"ho capito! Mi vuoi chiedere come mi sono avvicinata alla fede"). Parimenti inverosimile risulta il fatto che, dopo la lettura della Bibbia, Fang Pinping si sarebbe addirittura scusata con quegli stessi colleghi che, pure, tanto male le avrebbero procurato"* (cfr. ancora pag.6 della sentenza impugnata). E' quindi evidente che il giudice di merito ha creduto di poter estendere il proprio sindacato sino alla valutazione della serietà della scelta di fede

della richiedente, con ciò travalicando i limiti esterni della giurisdizione, che deve concernere fatti, e non convinzioni personali.

Inoltre, il giudice milanese ha affermato che la presenza di un contesto di pericolo per l'attività di proselitismo, a causa della repressione esistente in Cina, renderebbe difficilmente credibile che la vicina di casa della Fang avrebbe svolto proselitismo nei confronti di quest'ultima, convincendola ad avvicinarsi alla fede. Tale ragionamento innesta un vero e proprio corto-circuito logico-giuridico, secondo cui in presenza di una condizione di compressione delle libertà fondamentali dell'individuo non sarebbe credibile che si possano adottare condotte di reazione rispetto a siddetta ingiustizia.

Ed infine, non condivisibile è l'affermazione finale, secondo cui non sarebbe credibile che dopo essersi accostata alla nuova fede la Fang avrebbe chiesto scusa con i colleghi che le avrebbero fatto del male: anche in questo passaggio, infatti, il giudice di merito finisce per sindacare la scelta religiosa dell'interessata e per valorizzare, in senso negativo per la credibilità della storia personale, una condotta di perdono che, peraltro, costituisce uno dei cardini della religione cristiana, nelle sue varie articolazioni.

Da quanto precede deriva l'oggettiva perplessità della motivazione resa dal giudice di merito, la quale, pur non dovendo necessariamente dar conto di tutti gli elementi di fatto acquisiti agli atti del processo, deve tuttavia indicare il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito e consentire all'interessato di comprendere le ragioni per le quali il predetto giudice è pervenuto alla conclusione in concreto individuata. Nel caso specifico questo minimo costituzionale manca, poiché il Tribunale non ha valorizzato i fatti salienti della storia

personale della richiedente, ma la profondità e serietà della sua scelta religiosa, adottando formule logiche oggettivamente non coerenti e irriducibilmente contraddittorie. Sul punto, occorre ribadire che a seguito della novella di cui all'art.54 del D.L. n.83/2012, convertito in L. n.134/2012, il vizio di motivazione va interpretato *"... alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione"* (Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv.629830; Cass. Sez.2, Ordinanza n.20721 del 13/08/2018, Rv.650018). Nel caso di specie si configura il vizio di motivazione perplessa ed incomprensibile, perché il Tribunale di Milano ha attribuito importanza al livello di consapevolezza della scelta religiosa della richiedente ed ha valutato il contesto di pericolo legato alla repressione del fenomeno religioso esistente in Cina non già in senso favorevole per la credibilità della storia, ma piuttosto in senso contrario, dando rilievo al fatto che, in presenza di una situazione di rischio, non sarebbe credibile che singoli consociati comunque scelgano di resistere, professando liberamente la loro fede e svolgendo proselitismo. E' di prima

evidenza l'illogicità intrinseca di tale ragionamento, la cui conseguenza ultima è la negazione del diritto di resistere ad una condizione di oggettiva ingiustizia.

L'accoglimento del secondo motivo, nei limiti indicati, implica l'assorbimento del terzo. Il giudice di rinvio, nel rivalutare il fatto, avrà cura di conformarsi al seguente principio di diritto: *"In considerazione del carattere di laicità dello Stato italiano, il sindacato sul percorso che individuale che la persona abbia seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientra nell'ambito della valutazione di merito devoluta al giudice ordinario ai fini dell'apprezzamento della credibilità della storia riferita dal richiedente la protezione, internazionale o umanitaria. Né, in un contesto di ravvisata discriminazione religiosa, nel Paese di origine, ai danni degli adepti di una determinata fede, può esser dato rilievo, ai fini di escludere l'attendibilità della storia personale riferita dal richiedente la protezione, al fatto che costui abbia comunque scelto di professare il suo credo o di fare proselitismo, posto che tali attività rientrano nell'ambito della libera esplicazione della personalità umana"*.

In definitiva va rigettato il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. Il decreto impugnato va quindi cassato in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al

Tribunale di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima